

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 17646 Anno 2019**

**Presidente: CASA FILIPPO**

**Relatore: MINCHELLA ANTONIO**

**Data Udiienza: 12/03/2019**

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

**DI GIOVANNI Pasquale, nato il 30/09/1958;**

avverso l'ordinanza n. 65/2018 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia in data 21/06/2018;

Visti gli atti e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

~~Udito il difensore Avv.~~

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 21/06/2018 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava la richiesta di riconoscere la collaborazione prestata alla giustizia, avanzata da Di Giovanni Pasquale. Osservava il Tribunale di Sorveglianza che il detenuto stava espiando reati ostati c.d. "di prima fascia" e non aveva ottenuto in sede di cognizione la diminuzione di cui all'art 8 del d.l. n. 152 del 1991, ma egli valorizzava la sua deposizione resa nel processo a carico di Angelo Grillo, il quale era un imprenditore accusato di reati associativi mafiosi per essere contiguo al clan "Belforte" di Marcianise; la testimonianza resa ex art. 210 cod.proc.pen. era stata indotta dalla DDA precedente e ve ne era traccia nelle due sentenze in data 30/01/2017 e in data 17/03/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, le quali riguardavano appunto le dinamiche criminali del clan sopra citato; premesso che la normativa richiedeva, ai fini di cui all'istanza, che il contributo collaborativo fosse concreto e fondamentale, si rilevava che nei processi menzionati vi era stata la collaborazione con la giustizia degli esponenti di vertice del clan, i quali avevano ottenuto i benefici della collaborazione con la giustizia a differenza di quanto accaduto al Di Giovanni, il quale, dopo la provvisoria ammissione al programma di protezione, aveva negato i suoi rapporti con il clan "Belforte" e l'intestazione fiduciaria dei beni del clan; risultava che il condannato era stato un imprenditore del settore dello smaltimento dei rifiuti e corrispondeva una somma fissa al clan "Belforte" dopo essersi aggiudicato la gestione del depuratore di Marcianise; ma il cognato del capo-clan Belforte Salvatore aveva scoperto che egli smaltiva i fanghi del depuratore gettandoli nella pubblica fognatura anziché trattarli a norma di legge: da qui era giunta la pretesa di quegli di entrare nella gestione illegale dei rifiuti, poiché particolarmente lucrosa, ed erano sorti rapporti con altri imprenditori vicini al clan; nell'ambito di questi contatti egli aveva conosciuto appunto l'imprenditore Angelo Grillo, circa il quale aveva riferito dei contatti con esponenti politici, della sua esenzione dal pagamento del pizzo poiché divideva con i Belforte i profitti delle aziende, delle contropartite che offriva al clan per la protezione e per l'influenza esercitata affinché si aggiudicasse lucrosi affari e di alcuni omicidi che erano stati compiuti per sua richiesta (ai danni di un concorrente in affari e di una persona rea di avergli chiesto il pagamento del pizzo per conto di un'altra consorte). Riportava il Tribunale di Sorveglianza che, però, queste informazioni erano state di spessore modesto rispetto a quanto avevano riportato i capi del clan Salvatore Belforte e Buttone Bruno nonché un sicario dello stesso, tale Michele Froncillo: così venivano riportati doviziosamente i numerosi particolari riferiti dai menzionati soggetti, i quali avevano riferito i dettagli degli accordi con il Grillo, le persone del clan che egli aveva assunto, il sostegno energico dato alla sua campagna elettorale, i delitti posti in essere; a fronte di ciò, si concludeva che il contributo offerto dall'istante era poca cosa e non poteva valere il riconoscimento della collaborazione con la giustizia,

considerato anche che egli comunque era un testimone di giustizia per il quale non poteva valere l'effetto di cui all'art 58 ter Ord.Pen.

**2.** Avverso detta ordinanza propone ricorso il condannato per mezzo del difensore Avv. Giovanni Palmiero, deducendo, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: sostiene che non era stato accertato che il ricorrente avesse detto il falso bensì si constatava che egli aveva reso una collaborazione con la giustizia, ma la si sviliva affermando che altri avevano collaborato in modo più esteso; che egli aveva reso un enorme patrimonio informativo, posto alla base di provvedimenti cautelari, che non si era sottratto alla testimonianza e che il suo apporto era stato utilizzato nelle sentenze menzionate, non essendo un fatto neutro.

**3.** Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

**1.** Il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente aveva chiesto di essere riconosciuto quale soggetto che aveva offerto una concreta collaborazione con la giustizia. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta del ricorrente motivando in modo dettagliato circa la posizione processuale del predetto.

In effetti, la collaborazione con la giustizia giustifica la deroga al divieto di concessione di misure alternative alla detenzione a condannati per determinati reati. Tale collaborazione, per poter pervenire al risultato, non può essere generica né limitata all'ammissione delle proprie responsabilità, ma deve essere specificamente riferita almeno ai fatti e reati oggetto della condanna in relazione alla quale si chiede il beneficio. L'art. 58 ter O.P. prevede infatti che i limiti di pena previsti dalle disposizioni dell'art. 21, comma 1, dell'art. 30, comma 4 e dell'art. 50, comma 2, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4 bis, comma 1, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. Questa Corte, a sua volta, ha stabilito che la collaborazione con la giustizia, come condizione per l'applicabilità delle misure previste dall'ordinamento giudiziario, è un semplice dato storico, da accertare con la procedura prevista dalla legge (Sez. 1, n° 43659 del 18.10.2007, Rv 238689).

La lettura della seconda parte del primo comma dell'art. 58-ter Ord.Pen. nella prospettiva sistematica dell'art. 4-bis Ord.Pen. può essere utile per attribuire

significato all'espressione «aiuto concreto», da intendere come apporto non oggettivamente irrilevante e, quindi, dotato di una reale efficacia ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento delle responsabilità. Questo comporta che si può parlare di collaborazione piena soltanto quando le dichiarazioni o l'attività del collaboratore contribuiscono alla formazione in dibattimento di prove che si rivelino indispensabili per dimostrare la responsabilità degli imputati e determinarne la condanna.

Qualora l'ausilio del collaborante sia volto alla «cattura degli autori dei reati», la collaborazione va valutata sotto il profilo delle conseguenze prodotte sul piano fattuale, che debbono tradursi in un obiettivo contributo allo smantellamento di trame criminali (Sez. 1, n. 7968 del 08.01.2016, Rv. 266239).

**2.** Il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla vicenda processuale che ha coinvolto il ricorrente, ha evidenziato i punti essenziali per i quali ha ritenuto come non congrua l'offerta di collaborazione con la giustizia pervenuta dal ricorrente medesimo, aderendo correttamente all'orientamento secondo il quale il presupposto dell'utile collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter Ord.Pen. non è limitato soltanto ai comportamenti di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione la pena, ma comprende anche contributi informativi - che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse - integranti un "aiuto concreto" per l'autorità di polizia o per quella giudiziaria, da intendersi come sopra specificato.

Infatti, il Tribunale di Sorveglianza ha indicato compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che lo spessore delle provalazioni del ricorrente sia stato molto modesto se paragonato a quello di altri collaboratori di giustizia, dettagliatamente indicati nell'ordinanza impugnata, i quali erano a conoscenza dei fatti criminosi ascritti all'imputato Grillo Angelo per conoscenza diretta; così, erano stati altri soggetti a rivelare le ragioni della cointeressenza di Grillo Angelo con il clan "Belforte", i suoi rapporti personali con affiliati del clan, gli accordi economici con la cosca, i contatti con esponenti politici legati anche alla cosca stessa: pertanto, pur avendo reso dichiarazioni, il ricorrente non aveva disvelato i vari aspetti delle vicende criminali ed il suo compendio dichiarativo era rimasto molto limitato, e cioè tale da non offrire quell'aiuto concreto richiesto dalla norma invocata.

Peraltro, l'ordinanza impugnata ha anche evidenziato che il ricorrente, oltre a non avere rivelato notizie di spessore adeguato, aveva anche, dopo la provvisoria ammissione al programma di protezione, negato i suoi rapporti con il clan "Belforte" e l'instestazione fiduciaria dei beni del clan, rendendo quindi meno agevole l'accertamento delle responsabilità penali: correttamente il Tribunale di Sorveglianza non ha ravvisato quell'aiuto concreto che la norma richiede, riportando in maniera più che completa il complessivo apporto fornito approfonditamente da altri collaboratori di giustizia ed il

loro lineare percorso collaborativo, a differenza di quanto avvenuto al ricorrente al quale era stato anche revocato il programma di protezione.

In definitiva, il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta del condannato sulla base dei risultati informativi previsti dalla normativa, esprimendo un giudizio completo e coerente con i dati in possesso.

A fronte di ciò il ricorrente reitera gli stessi elementi già affermati nella sua istanza originale, quale la sua deposizione e la completezza della stessa, la mancanza di falsità nel suo narrato e la correttezza processuale. Tuttavia, emerge dalla ordinanza impugnata che la sincerità di alcune affermazioni del ricorrente era stata negata e che soltanto dal contributo di altri soggetti collaboranti era stato possibile costituire il compendio probatorio occorrente per la ricostruzione di molte vicende criminali.

Così, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, l'esito del giudizio non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolvendosi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa.


**3.** Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato: al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12 marzo 2019.

Il Consigliere estensore  
(dott. Antonio Minchella)



Il Presidente  
(dott. Filippo Casa)



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Penale**

**Depositata in Cancelleria oggi**

**Roma, li 26 APR. 2019**